

## Autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID

Con il **provvedimento n. 143438** del 27.04.2022, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la c.d. autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID, approvandone anche il relativo modello e le specifiche tecniche, nonché le modalità di riversamento volontario in caso di superamento dei massimali previsti.

La dichiarazione deve essere **presentata in via telematica** direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa.

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto ex art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021.

La dichiarazione ha ad oggetto il rispetto da parte dell'impresa dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework ovvero:

1. dei seguenti massimali (da ritenersi applicabili non come singola impresa, bensì come gruppo):

Periodo di concessione dell'aiuto	Imprese "generiche"	Imprese pesca e acquacoltura	Imprese produzione primaria di prodotti agricoli
<b>19.3.2020 - 27.1.2021</b>	800.000	120.000	100.000
<b>28.1.2021 - 31.12.2021</b>	1.800.000	270.000	225.000

2. della condizione che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che la micro-piccola impresa, pur risultando già in difficoltà, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio/ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, li ha rimborsati oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti;
3. della condizione che l'impresa non si qualifica come intermediario finanziario e società di partecipazione.

Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto:

1. dei seguenti massimali (da ritenersi applicabili non come singola impresa, bensì come gruppo):

<b>Periodo di concessione dell'aiuto</b>	<b>Massimali</b>
<b>19.3.2020 - 27.1.2021</b>	<b>3.000.000</b>
<b>28.1.2021 - 31.12.2021</b>	<b>10.000.000</b>

2. della condizione che l'impresa beneficiaria deve aver subito una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto a un periodo di riferimento dell'anno 2019;
3. della condizione che la compensazione non deve superare il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite;
4. della condizione che l'aiuto è concesso entro il 30/06/2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra l'1/03/2020 e il 31/12/2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (ove per costi fissi scoperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto);
5. della condizione che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
6. delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 del precedente punto elenco.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A dell'autodichiarazione (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II "Altri aiuti" del quadro A.

La presentazione della dichiarazione non è obbligatoria se già resa in passato unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati nell'art. 1 del DM 11 dicembre 2021, (come, ad esempio, per l'istanza del contributo a fondo perduto perequativo), sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti.